


**Allegato 1)** alla determinazione  
dirigenziale del 3 novembre 2015  
n. mecc. 2015 44488/016



# CITTA' DI TORINO

Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo

Area Commercio e Attività produttive

**Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità amministrativa**

**BANDO PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE REALIZZATO  
DALLA CITTA' DI TORINO DENOMINATO "BASTIONI" SITO IN  
CORSO REGINA MARGHERITA DA DESTINARSI AL SERVIZIO DI  
RIMESSAGGIO DEI CARRETTI E DEI MEZZI UTILIZZATI DAGLI  
ADDETTI PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE  
PER L'ATTIVITÀ DI VENDITA PRESSO IL MERCATO DI PIAZZA  
DELLA REPUBBLICA.**

*(aggiudicazione ai sensi del Regio Decreto n. 827/1924  
e successive modificazioni)*

## INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO.....	4
Art. 2 – DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE .....	4
Art. 3 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO .....	5
Art. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	6
4.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE .....	7
4.2 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI. ....	7
4.3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....	8
Art. 5 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE ED AGGIUDICAZIONE.....	13
Art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	14
Art. 7 – CANONE DI CONCESSIONE .....	15
Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO, MODALITA’ E DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LOCALI.....	15
8.1 CONSEGNA .....	15
8.2 DESTINAZIONE VINCOLATA.....	16
8.3 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI.....	16
8.4 UTENZE .....	18
8.5 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.....	18
8.6 COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE.....	19
8.7 MODALITA’, ESECUZIONE E DISCIPLINA DI UTILIZZO .....	19
8.8 RELAZIONE ANNUALE.....	19
8.9 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO .....	19
Art. 9 - RESPONSABILITA’ DANNI ED ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI.....	20
Art. 10 - CONTROLLI SULL’ESECUZIONE .....	21
Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	21
Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....	22
Art. 13 - SPESE DI CONCESSIONE, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI.....	22
Art. 14 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO .....	22
Art.15–RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI.....	22
Art. 16 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE.....	23

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	23
ALLEGATI.....	24
ALLEGATO 1 – RELAZIONE DI PERIZIA.....	24
ALLEGATO 2 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.....	24
ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA .....	24
ALLEGATO 4 - OFFERTA ECONOMICA .....	24

## **Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO**

---

Nell'ambito dell'ampio programma di riqualificazione urbana di cui è oggetto l'area di Piazza della Repubblica, si rende noto che, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre 2015, n. mecc. 2015 05090/016, ed in coerenza con le linee guida adottate con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009 00330/08 del 27 gennaio 2009, esecutiva dal 13 febbraio 2009 e parzialmente modificate con Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2010 07745/131 del 30 novembre 2010, esecutiva dal 14 dicembre 2010, è indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione del fabbricato denominato "Bastioni" ubicato nel centro cittadino, su Corso Regina Margherita a circa 50 metri da Piazza della Repubblica, censito al Catasto Terreni al Fg.1246 n. 8 e al Catasto Fabbricati al Fg. 1246 n. 124, Cat. D8, di superficie lorda in pianta del volume coperto, misurata alla base del "bastione" di circa 3.270 mq (superficie utile utilizzabile di circa 2.700 mq). L'immobile risulta individuato nella Relazione di perizia costituente **Allegato 1** al presente bando di gara.

Nel locale non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città.

Resta escluso dalla concessione la porzione di Parco Archeologico "Torri Palatine" (aiuola Secondo Pia) che insiste sul fabbricato dato in concessione. Pertanto, la concessione dell'immobile non attribuisce al concessionario la facoltà di mutare la destinazione d'uso della copertura del fabbricato, né consente di porre in essere limitazioni o regolamentazioni circa la fruizione da parte degli utenti del Parco Archeologico "Torri Palatine".

Nel locale tecnico è presente impianto di alimentazione idrica, di proprietà della Città di Torino, a servizio delle fontane presenti nel fossato antistante il fabbricato.

La gara sarà effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità indicate nel presente bando. L'aggiudicazione si terrà con il metodo di cui all'art. 73, lettera c) e con le procedure di cui all'art. 76, comma 2 del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 2 – DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE**

---

Il fabbricato assegnato in concessione dovrà essere destinato esclusivamente al rimessaggio, anche durante l'orario di funzionamento del mercato, dei carretti e dei mezzi utilizzati dagli addetti per il trasporto delle attrezzature impiegate per l'attività di vendita presso il mercato di piazza della Repubblica.

Il costo del canone mensile di rimessaggio richiesto ai singoli utenti non dovrà essere superiore a Euro 50,00= (euro cinquanta/00), per il rimessaggio di attrezzature di vendita costituite da plance e relativa copertura movimentate a mezzo dei carretti, ed a Euro 100,00= (euro cento/00) per il rimessaggio di banchi mobili dotati di ruote o di roulotte.

Come meglio specificato al successivo punto 4.3, in sede di presentazione della offerta il concorrente dovrà espressamente indicare il costo del canone mensile di rimessaggio

richiesto ai singoli utenti che intende praticare, determinato in coerenza con il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale.

E' consentito l'utilizzo dell'immobile in concessione nelle ore di svolgimento del mercato quale autorimessa dei veicoli degli operatori commerciali, con tariffazione della sosta, purché essa avvenga nel rispetto della normativa di prevenzione incendi.

La subconcessione o il mutamento della destinazione d'uso dei locali producono, ipso iure, la decadenza della concessione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione.

In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

### **Art. 3 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

---

La concessione avrà durata di anni quattro e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto.

In conformità a quanto stabilito dal Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde il canone di concessione del fabbricato denominato "Bastioni" è fissato nella misura di Euro 42.300,00= (euro quarantaduemilatrecento/00) annui.

Pertanto, l'importo complessivo posto a base di gara è pari ad **Euro 169.200,00= (euro centosessantanoveduecento/00)**.

Per il primo anno di concessione dell'immobile, attesa l'opportunità di tenere in debita considerazione il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione, sarà applicato, previa verifica dei contratti di locazione in essere con gli operatori di mercato di Piazza della Repubblica, un abbattimento fino al 50% del canone annuo stimato, proporzionato rispetto alla percentuale di stalli non locati in riferimento al numero degli stalli di sosta disponibili all'interno del fabbricato, a titolo di avviamento dell'attività.

In ogni caso nessun indennizzo sarà dovuto al gestore a titolo di risarcimento per mancati guadagni.

Alla scadenza del contratto lo stesso non si rinnova automaticamente.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi tre. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di manutenzione senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.

## **Art. 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

---

La gara sarà effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità indicate nel presente bando. L'aggiudicazione si terrà con il metodo di cui all'art. 73, lettera c) e con le procedure di cui all'art. 76, comma 2 del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assegnazione sarà effettuata con il metodo ad offerte segrete in aumento rispetto al canone posto a base di gara con esclusione delle offerte di importo inferiore rispetto all'importo posto a base di gara.

L'aggiudicazione avverrà a favore del partecipante alla procedura di evidenza pubblica che avrà offerto il canone più elevato rispetto a quello posto a base di gara.

In caso di parità di offerte l'aggiudicazione avverrà a favore del partecipante alla procedura di evidenza pubblica che avrà indicato un minor costo del canone mensile di rimessaggio richiesto ai singoli utenti.

Sono ammesse offerte mediante procura speciale, che dovrà essere redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, allegata in originale o copia autenticata nel plico contenente i documenti, pena l'esclusione dalla gara. In tal caso, le dichiarazioni da allegare all'istanza dovranno essere redatte e sottoscritte dal delegato in capo al delegante.

Sono ammesse offerte congiunte da parte di più soggetti, i quali dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere tutti l'istanza, e l'offerta economica ovvero, in alternativa, conferire ad uno di essi procura speciale per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da allegarsi in originale o in copia autenticata nel plico contenente i documenti.

In caso di offerta congiunta, i partecipanti saranno considerati obbligati solidali nei confronti della Città.

È ammessa, altresì, la presentazione di offerta da parte di uno o più soggetti, contenente l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, un soggetto giuridico distinto che sottoscriverà il contratto ed assumerà su di sé tutte le obbligazioni di cui al presente bando di gara. Anche in tal caso, i soggetti dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere tutti congiuntamente l'istanza e l'offerta economica, ovvero conferire ad uno di essi procura speciale per atto pubblico o scrittura privata autenticata da allegarsi in originale o in copia autenticata nel plico contenente i documenti. Tali soggetti saranno considerati obbligati solidali nei confronti della Città. In tale ipotesi, l'eventuale soggetto giuridico concessionario dell'immobile dovrà risultare iscritto nel Registro delle Imprese prima della data fissata per la stipulazione dell'atto.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare secondo le modalità di cui all'art. 81 del R.D. n. 827/1924.

In ogni caso, tutti i concessionari dell'immobile oggetto di gara dovranno possedere i requisiti previsti al successivo punto 4.1 del presente bando ed adempiere a tutte le obbligazioni in esso previste.

Non è ammessa, da parte dello stesso soggetto, a pena di esclusione di tutte le offerte dallo stesso presentate, la presentazione di offerta singola e, contemporaneamente, per lo stesso lotto, di offerta congiunta con altri soggetti.

Non è ammessa, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, la presentazione di più offerte, direttamente e/o indirettamente, da parte dello stesso soggetto.

#### **4.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

---

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora l'impresa sia stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera h), del D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, dovrà espressamente dichiarare, a pena di esclusione, tale condizione ed allegare all'istanza i documenti previsti dal medesimo articolo.

Le imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo d'impresе, purché non rivestano la qualità di mandatarie e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b) dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e s.m.i., può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

#### **4.2 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI.**

---

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs. 163/2006 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs.

In tal, caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 34, co.1 lett. b) e c) del D.Lgs.163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni/forniture in misura maggioritaria.

#### **4.3 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

---

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente bando, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare **entro il termine perentorio di GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2015**, un plico chiuso e sigillato, indirizzato a: **UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTÀ DI TORINO (per l'Area commercio e attività produttive – Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa, via Meucci 4 - 10121 Torino), PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ n. 1, 10122 TORINO, (orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30-16.00).**

Il plico dovrà recare esternamente oltre all'intestazione del soggetto concorrente e l'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura **“PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE REALIZZATO DALLA**



**CITTA' DI TORINO DENOMINATO "BASTIONI" SITO IN CORSO REGINA MARGHERITA DA DESTINARSI AL SERVIZIO DI RIMESSAGGIO DEI CARRETTI E DEI MEZZI UTILIZZATI DAGLI ADDETTI PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE PER L'ATTIVITÀ DI VENDITA PRESSO IL MERCATO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA".**

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

All'interno del plico chiuso e sigilato dovranno essere inserite, a pena di esclusione le seguenti 2 buste:

**BUSTA A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, contenente, a pena di esclusione:

**A.1) Istanza di ammissione** alla gara (secondo il modello allegato **Allegato 2)**, redatta in bollo (apporre marca da bollo di Euro 16,00=) o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata al "**Sindaco della Città di Torino**" sottoscritta dall'offerente persona fisica o dal legale rappresentante in caso di persona giuridica e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti **dichiarazioni, successivamente verificabili** relative a:

- a) iscrizione ad una Camera di Commercio con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A;

*ovvero in caso di cooperative o di consorzi di cooperative,*

iscrizione all' apposito Registro/Schedario ed indicazione della natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti;

- b) codice fiscale/partita I.V.A.;
- c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (possesso dei requisiti di ordine generale);
- d) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia e misure di prevenzione);
- e) di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito **incarichi professionali** né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma

42, lettera l), della L. 190/2012);

- f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- g) (*in alternativa*) **1)** di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di avere formulato l'offerta autonomamente; **oppure 2)** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato l'offerta autonomamente; **oppure 3)** di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- h) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni della concessione; in ogni caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto del CCNL applicabile per eseguire le prestazioni oggetto della fornitura;
- i) **solo per i concorrenti che hanno espressamente dichiarato di essere ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale**, di cui all'art. 4 del presente Bando:
- una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
  - la **dichiarazione di altro operatore** in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento della concessione, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione della concessione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'concessione. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

L'istanza di partecipazione alla procedura in oggetto **dovrà inoltre contenere** le seguenti dichiarazioni:

1. di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai C.C.N.L. di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del

settore;

2. di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio di rimessaggio dei carretti e dei mezzi utilizzati dagli addetti per il trasporto delle attrezzature impiegate per l'attività di vendita presso il mercato di Piazza della Repubblica, nel rispetto delle condizioni tutte previste dal presente bando di gara;
3. di aver preso contezza dei rischi specifici presenti nel luogo di rimessaggio oggetto della concessione (fabbricato denominato "Bastioni" meglio sopra individuato all'art. 1);
4. di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano la concessione previste nel presente bando di gara e nei relativi allegati;
5. di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di idonea assicurazione RCT/RCO per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio di rimessaggio dei carretti e dei mezzi utilizzati dagli addetti per il trasporto delle attrezzature impiegate per l'attività di vendita presso il mercato di piazza della Repubblica;
6. di impegnarsi a stipulare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione apposita polizza assicurativa a copertura del rischio incendio del fabbricato affidato in concessione;
7. di impegnarsi al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 2011-08018/003) e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 ([www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bmdoc/cod\\_comportamento\\_torino.pdf](http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bmdoc/cod_comportamento_torino.pdf));

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione :

- indirizzo di posta elettronica certificata;
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- numeri di posizione INPS ed INAIL. Indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa;
- codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili.

#### **A.2) Dimostrazione della capacità economica e finanziaria**

Il concorrente dovrà possedere capacità economico-finanziaria adeguata attestata mediante almeno una referenza bancaria.

**A.3) Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 81/2008**, compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato al presente bando. **Allegato 3**

**A.4) Dichiarazione di avere preso visione dei luoghi e dello stato dell'immobile oggetto di concessione, al fine di valutarne le condizioni strutturali e manutentive ed acquisire elementi ai fini della formulazione della propria offerta economica.**

A tal fine dovrà rivolgere richiesta di sopralluogo all'immobile al Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa, referenti Dott.ssa Federica Santero, Tel. 01101130514 - Geom. Longhitano Giovanni, Tel 01101130210.

Si specifica che la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di non ammissione alla gara.

**BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA** redatta secondo le indicazioni del modello **Allegato 4**, debitamente sigillata, recante sul retro la denominazione del concorrente e la dicitura: **“CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”** contenente esclusivamente l'offerta economica, **senza altri documenti.**

L'offerta economica, redatta in competente bollo (apporre marca da bollo di Euro 16,00=), in lingua italiana e a firma leggibile e per esteso dall'offerente, dal suo legale rappresentante dal suo procuratore o mandatario ovvero da tutti i legali rappresentanti dei soggetti raggruppati e consorziandi, dovrà contenere, **a pena di esclusione:**

1. la dichiarazione del rialzo (espresso in termini percentuali, in cifre ed in lettere) sul canone di concessione posto a base di gara pari ad **Euro 169.200,00= (euro centosessantanovecento/00)**, che l'aggiudicatario dovrà corrispondere. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l'offerta indicata in lettere;
2. l'indicazione dell'importo degli oneri della sicurezza aziendale che saranno affrontati dall'Impresa nel corso della gestione del servizio di rimessaggio;
3. l'indicazione del costo del canone mensile di rimessaggio che sarà richiesto ai singoli utenti per il rimessaggio di attrezzature di vendita costituite da plance e relativa copertura movimentate a mezzo dei carretti, nonché il costo del canone mensile di rimessaggio che sarà richiesto ai singoli utenti per il rimessaggio di banchi mobili dotati di ruote o di roulotte.

**La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

*Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella istanza di ammissione alla gara.*

## **Art. 5 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE ED AGGIUDICAZIONE**

---

Il giorno **9 DICEMBRE 2015 alle ore 14.30** presso il Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa, sito in sito in Torino, Via Meucci 4, 2° piano **la Commissione di gara, all'uopo nominata** – con provvedimento dirigenziale assunto dopo la scadenza dei termini di gara - procederà in **seduta pubblica** all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, verificandone la completezza e la conformità alle disposizioni del presente bando. Il medesimo provvedimento dirigenziale stabilirà anche, il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà la suddetta seduta pubblica di gara.

L'aggiudicazione provvisoria verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato **l'offerta economica più elevata rispetto al canone annuo posto a base di gara.**

Nel caso in cui le offerte più elevate pervenute siano di pari importo, l'Amministrazione inviterà, se presenti, gli offerenti a presentare un'offerta migliorativa, aggiudicando l'immobile all'offerta economica più alta. Nel caso in cui non siano presenti tutti gli interessati o in caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione a favore del partecipante alla procedura di evidenza pubblica che avrà indicato un minor costo del canone mensile di rimessaggio richiesto ai singoli utenti.

In ogni caso, la civica Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di non aggiudicare. Della/e seduta/e di apertura delle buste contenenti le offerte verrà redatto apposito verbale.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché non inferiore al canone posto a base di gara; si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che il soggetto aggiudicatario non sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 del Codice Unico Appalti.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

**L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà**

### **presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.**

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. La concessione potrà essere affidata al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con il soggetto aggiudicatario alla stipulazione del relativo contratto.

### **Art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA**

---

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 6,25% dell'importo di aggiudicazione, con le modalità di cui all'art. 54 del Regio Decreto n. 827/1924 e s.m.i..

La garanzia potrà essere prestata mediante versamento c/o la civica Tesoreria di via Bellezia n. 2 dell'importo dovuto in contanti o mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere della Città di Torino, ovvero a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria

La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine della concessione. In tutte le ipotesi di decadenza previste nel presente bando e nei casi di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali da parte del concessionario, la Città incamererà il deposito

cauzionale senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dalla stazione appaltante al termine della concessione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

## **Art. 7 – CANONE DI CONCESSIONE**

---

Il Concessionario verserà nelle casse del Comune un canone annuo pari ad Euro 42.300,00= (euro quarantaduemilatrecento/00), aumentato della percentuale di rialzo offerta in sede di gara.

Per i periodi inferiori all'anno il canone concessorio è proporzionalmente ridotto.

Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.

Per il primo anno di concessione sarà applicato trimestralmente, su richiesta scritta del concessionario corredata dall'elenco dei contratti di locazione in essere con gli operatori di mercato di Piazza della Repubblica, un abbattimento fino al 50% del canone, proporzionato rispetto alla percentuale di stalli non locati in riferimento al numero degli stalli di sosta disponibili all'interno del fabbricato, a titolo di avviamento dell'attività.

Il mancato pagamento costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore, anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese di sorta.

Dopo il primo anno il canone annuale sarà aggiornato sulla base degli Indici ISTAT.

## **Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO, MODALITA' E DISCIPLINA DI UTILIZZO DEI LOCALI**

---

### **8.1 CONSEGNA**

---

I locali sono consegnati al concessionario, liberi da persone e cose, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, previa presentazione della garanzia stabilita al precedente articolo 6 in una delle forme ivi previste.

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di

restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il Concessionario dovrà restituire i locali in buono stato d'uso e manutenzione, senza alcun onere per la Città.

---

## **8.2 DESTINAZIONE VINCOLATA**

---

L'aggiudicatario si impegna a destinare esclusivamente l'immobile avuto in concessione a sito di servizio del mercato di Porta Palazzo per il rimessaggio e dei carretti e dei mezzi utilizzati dagli addetti per il trasporto delle attrezzature impiegate per l'attività di vendita presso l'area mercatale medesima.

Si rimanda a quanto previsto all'art. 2 del presente bando.

---

## **8.3 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI**

---

Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a garantire la custodia, la cura e la conservazione dell'immobile - fabbricato denominato "Bastioni" ubicato nel centro cittadino, su Corso Regina Margherita a circa 50 metri da Piazza della Repubblica, e censita al Catasto Terreni al Fg.1246 n. 8 e al Catasto Fabbricati al Fg. 1246 n. 124, Cat. D8 - in condizioni di decoro ed efficienza, garantendone a proprie spese la pulizia anche dell'area esterna di pertinenza, a livello di strada, nonché la manutenzione dell'area verde scoperta interna all'area di parcheggio ospitante una scala antincendio, e provvedendo, altresì, alla raccolta differenziata ed allo smaltimento dei rifiuti e al pagamento della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti presenti e futuri, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abolizione delle barriere architettoniche.

In analogia al disposto dell'art. 1126 del codice civile gli oneri per la manutenzione e riparazione della copertura dell'edificio saranno ripartiti in ragione di un terzo per il soggetto proprietario e di due terzi per il Concessionario dell'unità immobiliare sottostante.

Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato dalla Città.

Non rientrano tra gli obblighi posti a carico del concessionario: la manutenzione della porzione di Parco Archeologico "Torri Palatine" (aiuola Secondo Pia) che insiste sul fabbricato dato in concessione; la manutenzione dell'impianto di alimentazione idrica, di proprietà della Città di Torino, a servizio delle fontane presenti nel fossato antistante il fabbricato. Per tale motivo, il Concessionario dovrà consentire al personale del Comune in qualunque momento, l'accesso al locale tecnico all'interno del quale è posto l'impianto di irrigazione per ispezioni e controlli.



Sono a carico del Concessionario gli eventuali costi di progettazione, realizzazione, delle opere e degli impianti tecnici che si rendessero necessari per una più efficiente utilizzazione del fabbricato in conformità all'uso concesso.

In tali evenienze, l'atto con cui l'Amministrazione Comunale autorizza l'intervento indicherà il valore delle opere che sarà riconosciuto a scomputo del canone o dei canoni annui.

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Concessionario restano acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo fatto salvo quanto sopra precisato.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà del Comune di pretendere dal Concessionario, al termine della concessione, il ripristino dei locali nello stato in cui gli sono stati consegnati.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Le riparazioni e le manutenzioni tutte di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. sono a totale carico del Concessionario, così come ogni altra inerente agli impianti e ai servizi.

Il Comune si sostituirà al Concessionario qualora questi non vi provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essere rimborsato all'Ente entro trenta giorni dal suo sostenimento.

Trascorso inutilmente tale termine il Comune potrà recuperare la spesa sulla cauzione prestata.

Il Concessionario dovrà, inoltre, inoltrare tempestivamente al Servizio Innovazione Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa comunicazione scritta in merito ad atti vandalici o comunque a danni alla struttura di cui si è venuti a conoscenza, provvedendo contemporaneamente alla denuncia alle competenti Forze di Polizia.

A titolo informativo e allo scopo di poter formulare una corretta offerta economica, si rileva che, per quanto concerne la manutenzione ordinaria relativa agli impianti, si possono stimare in Euro 4.000,00= (euro quattromila/00) annui, I.V.A. esclusa, i costi di manutenzione ciclica e verifica impianti terra della parte elettrica ed in Euro 600,00= (euro seicento/00) annui, I.V.A. esclusa, i costi per la manutenzione ordinaria programmata del sistema antincendio.

Con riferimento, invece alla manutenzione edile, il Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde ha ipotizzato un importo pari ad Euro 4.000,00= (euro quattromila/00) annui, I.V.A. esclusa, riferendosi agli interventi manutentivi svolti finora e assimilabili alla manutenzione ordinaria.

Il Concessionario dovrà astenersi dal costituire depositi, anche temporanei, al di fuori dei locali assegnati.

#### **8.4 UTENZE**

---

E' fatto obbligo al Concessionario di provvedere a propria cura e spese all'intestazione dei contratti fornitura delle utenze a servizio dell'immobile, entro la data di consegna dello stesso. Allo scopo di rispettare il termine di detto adempimento, il concessionario deve prima subentrare nei contratti della Città. Successivamente sarà libero di cambiare il fornitore. In caso di ritardata voltura delle utenze, oltre 1 mese dalla data di consegna dei locali, è fatto obbligo al Concessionario di corrispondere una somma, sino ad un massimo di Euro 5.000,00= (euro cinquemila/00), a titolo di determinazione preventiva del danno subito dalla Città, da congruarsi in sede di effettiva quantificazione dei consumi e dei costi anticipati dal Comune di Torino.

In caso di mancata intestazione delle utenze, oltre tre mesi dalla data di consegna dell'immobile, l'Amministrazione provvederà alla disdetta dei relativi contratti di fornitura, nonché alla previsione della decadenza della concessione.

I costi delle utenze sostenuti dalla Città dalla data di consegna dell'immobile e sino alla data di intestazione dei contratti di fornitura verranno recuperati dagli uffici competenti del Comune di Torino.

Di seguito, si riepilogano i dati relativi alle utenze presenti nell'immobile oggetto di concessione:

- superficie lorda in pianta del volume coperto, misurata alla base del "bastione" è di circa 3.270 mq; la superficie utile utilizzabile è di circa 2.700 mq
- numeri identificativi delle utenze a servizio esclusivo dell'immobile oggetto di concessione:

→ **Energia Elettrica:**

POD IT020E00658125 - matr. 579421 (Energia Attiva) matr. 629849 (Energia Reattiva); per le letture il contatore è posto nel locale tecnico indicato nell'art. 1 del presente bando.

→ **Acqua:**

utenza 0010121683 - matr. 0010071414 (antincendio)

utenza 0010121684 - matr. 0010071415 (antincendio)

utenza 0010121685 - matr. 0010071009 (contatore);

per le letture il contatore è posto nel pozzetto unico in piazza Cesare Augusto su aiuola.

Il concessionario dovrà comunicare via mail all'ufficio.utenze@comune.torino.it le letture dei contatori alla data di consegna dell'immobile.

#### **8.5 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

---

E' fatto obbligo al Concessionario subentrare entro il termine di trenta giorni dalla

sottoscrizione del contratto di provvedere a propria cura e spese alla volturazione ed aggiornamento a proprio nome del relativo certificato di prevenzione incendi del fabbricato oggetto di gara.

---

## **8.6 COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE**

---

**Il soggetto aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di “Rappresentante”,** il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicatario stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dall'aggiudicatario. Quest'ultimo è tenuto a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

---

## **8.7 MODALITA', ESECUZIONE E DISCIPLINA DI UTILIZZO**

---

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente bando di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la concessione al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

---

## **8.8 RELAZIONE ANNUALE**

---

Alla scadenza di ciascuna annualità, il concessionario dovrà presentare alla Città di Torino idonea relazione sull'attività svolta e sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti.

La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, è causa di decadenza della concessione medesima

---

## **8.9 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**

---

Il Concessionario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione dell'attività, indipendentemente dalle disposizioni del presente bando.

Il Concessionario è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs

81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (**Allegato 3** al presente bando).

Sono a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

## **Art. 9 - RESPONSABILITA' DANNI ED ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI**

---

Il concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Città di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell' art. 2049 del Codice Civile.

Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell' esercizio dell' attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell' art. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il concessionario, inoltre, nell' esercizio dell' attività sull' area, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell' osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare.

Il concessionario dovrà, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, sottoscrivere un' idonea polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione, per la durata dell' intera concessione, per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l' esecuzione del servizio di rimessaggio dei carretti e dei mezzi utilizzati

dagli addetti per il trasporto delle attrezzature impiegate per l'attività di vendita presso il mercato di piazza della Repubblica, nonché apposita polizza assicurativa a copertura del rischio incendio del fabbricato affidato in concessione.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti;
- c) rischio incendio del fabbricato.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte del Concessionario, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante del Concessionario, in modo tale da consentire a quest'ultimo di intervenire nella stima.

Qualora il Concessionario non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora il Concessionario o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37 del Codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamenti orizzontali. Nel caso di raggruppamenti verticali, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

## **Art. 10 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE**

---

Il concessionario dovrà consentire al personale del Comune, in qualunque momento, l'accesso ai locali assegnati, a semplice richiesta telefonica, per verificare le corrette condizioni di utilizzo e conservazione degli spazi.

## **Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

---

Il Responsabile del procedimento può proporre la risoluzione del contratto nei casi seguenti:

- a) mancato pagamento del canone annuale di concessione;
- b) mancata intestazione delle utenze a nome del soggetto aggiudicatario;

- c) nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) nel caso di subconcessione non autorizzato;
- e) nel caso in cui il Concessionario abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) in tutti i casi indicati nel presente bando che possono comportare la decadenza e/o risoluzione del contratto di concessione dell'immobile in oggetto.

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art.125, comma 10 lettera a) D.Lgs 163/2006 s.m.i., fatte salve le modalità di cui agli art.138 e 140 medesimo D.Lgs, nonché l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 a titolo di risarcimento danni.

## **Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

---

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

## **Art. 13 - SPESE DI CONCESSIONE, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**

---

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione saranno a carico dell' Aggiudicatario, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.

## **Art. 14 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

---

L'aggiudicatario si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata del soggetto aggiudicatario, la concessione si intende senz'altro revocata e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

## **Art.15–RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI**

---

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso il Servizio Innovazione e Sviluppo

Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa, sito in Torino, Via Meucci 4, 2° piano – per telefono al numero 011/01130514 oppure per posta elettronica ai seguenti indirizzi: [comunicazionimercati@comune.torino.it](mailto:comunicazionimercati@comune.torino.it).

La documentazione relativa alla presente gara potrà essere reperita sul sito istituzionale della Città di Torino al seguente indirizzo: <http://www.comune.torino.it/commercio/>.

## **Art. 16 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

---

A tutti gli effetti del presente concessione, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

## **Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

---

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal presente bando è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Torino, 3 novembre 2015

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott. Roberto Mangiardi

## **ALLEGATI**

**ALLEGATO 1 – RELAZIONE DI PERIZIA**

**ALLEGATO 2 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

**ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA**

**ALLEGATO 4 - OFFERTA ECONOMICA**